




PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 47139/05

Venezia, li 30 GIU 2005

Classificazione: XIII

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it

Resp. procedimento: ing. P. COSTI - tel. 041.2501225 - paolo.costi@provincia.venezia.it

Resp. Istruttoria: p.l. G. FIORESE - tel. 041.2501233 - giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese MI
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera in comune di Venezia in via della Chimica n. 5.

IL DIRIGENTE

Visto che

con decreto provinciale n. 48212/03 del 14.07.2003 la società SYNDIAL S.p.A., via della Chimica n. 5 a Porto Marghera (VE), è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

con decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 40742 del 15.06.2004 venivano ammesse al trattamento nell'impianto le acque di risulta da operazioni provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrolchimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Marghera Servizi Industriali S.r.l.;

in data 6.10.2004 è stata acquisito il certificato n. 3251 del 29.01.2004 dell'avvenuta certificazione della ditta in attuazione e mantenimento del sistema gestionale conforma alla norma UNI EN ISO 14001;

con decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 1743 del 13.01.2005 veniva approvato il programma di controllo dell'impianto di trattamento, ai sensi dell'art. 26, comma 7 della legge regionale 21.01.2000, n. 3;

con prot. n. 81791 del 6.12.2004 la società SYNDIAL S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione n. 48212/03 del 14.07.2003 e del successivo decreto provinciale di integrazione n. 40742 del 15.06.2004, in scadenza il 31.06.2005, confermando le responsabilità tecniche dell'impianto in capo all'ing. ARCE ROSSETTI, nato a Chioggia (VE) il 25.10.1960 e residente in Treviso, via Barbaro 8;

con prot. n. 18026 del 10.03.2005 è stata trasmessa dall'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, Servizio Territoriale, l'annotazione di servizio del sopralluogo effettuato in data 25.01.2005 per controllo gestionale dell'impianto, da cui risulta la regolare gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;

con prot. n. 20238 del 21.03.2005 questo Settore ha chiesto alla ditta, ai fini del riesame dell'autorizzazione per la codifica dei rifiuti, documentazione attestante le operazioni effettivamente effettuate presso l'impianto;

con nota prot. n. 37150 del 23.05.2005 la società SYNDIAL S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta;

la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la citata legge regionale attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alle successive modificazioni ed integrazioni;

la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

Visto inoltre che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA

- Art. 1) SYNDIAL S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 in comune di San Donato Milanese (MI) è autorizzata all'esercizio dell'impianto situato presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera, via della Chimica n. 5 in comune di Venezia, di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto denominato "CS30" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art. 2) Il presente decreto ha validità fino al **30.06.2010** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda 180 giorni prima della relativa scadenza.
- Art. 3) Sono ammesse al trattamento nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, provenienti dalle attività di aggotamento delle aree di stabilimento di proprietà della Società presso le quali sono in corso di realizzazione e/o in previsione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, e provenienti da attività di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrolchimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l.

CODICE CER 2002	DESCRIZIONE RIFIUTO	D9	D15
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda		
191307*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X

- Art. 4) E' autorizzata, per i rifiuti di cui all'art. 3, l'attività di deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73 - D75 e D60., già autorizzata con decreto n. 40742/03 del 15.06.2004.
- Art. 5) Le emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiati dei serbatoi D73 - D75 e D60 devono rispettare i limiti indicati nella tabella allegata al "piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento", acquisita agli atti con prot. n. 13201 del 27.02.2004.
- Art. 6) E' ammessa inoltre al trattamento nell'impianto la seguente tipologia di rifiuto, costituita da refluo contaminato da esaclorobutadiene, utilizzato negli interventi manutentivi delle apparecchiature della sezione di rievaporazione degli impianti del ciclo produttivo "Cloro-Soda (CS23 - 25)" della Società Syndial S.p.A. di Porto Marghera:

13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto	D9	D15
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301	X	

- Art. 7) L'impianto è autorizzato, inoltre, al trattamento delle acque reflue clorurate provenienti dal ciclo produttivo del toluendiisocianato degli impianti denominati TD1, TD3, TD4, TD5, TD6 e TD7 della società Dow Poliuretani Italia S.r.l., nonché delle acque reflue contenenti clorurati provenienti dal Parco Serbatoi Sud (rep. PSS), di proprietà della società Polimeri Europa S.p.A, così come già autorizzato con decreto 48212/03 del 14.7.2003.
- Art. 8) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art. 9) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art. 10) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art. 11) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (D9 - D15)

- Art. 12) Le acque in uscita dall'impianto "CS30", prima del successivo invio all'impianto di trattamento denominato "SG31", dovranno essere sottoposte a un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, a intervalli di prelievo costanti pari a 20', mediante un campionatore automatico; nei campioni prelevati con i tempi indicati e secondo le metodologie analitiche di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, andranno valutati, da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, i parametri di seguito indicati:
esaclorobutadiene, esaclorobenzene, pentaclorofenolo, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), fenoli totali, benzene, toluene, xilene, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, solfuri, solfiti, arsenico, cianuri, mercurio, piombo, cadmio, IPA, PCDD, PCDF, policlorobifenili e policlorotrifenili.
- Il campionamento e gli accertamenti analitici sopra indicati dovranno essere successivamente ripetuti ogni novanta giorni.
- I relativi certificati di analisi dovranno essere conservati allegati ai quaderni di registrazione di cui al successivo Art. 17) per un periodo di almeno tre anni dalla loro data.
- Art. 13) Dovranno essere valutati da un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su un campione del refluo di cui all'Art. 12) i seguenti parametri:
esaclorobutadiene, esaclorobenzene, pentaclorofenolo, pentaclorobenzene, Σ solventi organici alogenati (tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, tricloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene), mercurio, IPA, PCDD, PCDF, policlorobifenili e policiotrifenili.



Il campionamento e le relative analisi dovranno essere ripetuti ogni novanta giorni, per un periodo di almeno un anno, secondo le metodologie analitiche di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

- Art. 14) Il deposito preliminare dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli sia per l'incolumità degli addetti e della popolazione, che per l'integrità dell'ambiente naturale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 15) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento, SYNDIAL S.p.A. è tenuta a presentare a questa Amministrazione una relazione tecnica dettagliata costituente un bilancio di massa relativo all'impianto di depurazione di cui si tratta e che dovrà basarsi sui seguenti dati minimali:

- ✓ indicazione di tutti i flussi afferenti all'impianto compresi quelli dei rifiuti liquidi conferiti all'impianto, con le relative portate rilevate in m³/h e in m³/anno o i corrispondenti quantitativi
- ✓ indicazione dei principali macroinquinanti presenti in ciascun flusso o rifiuto conferito
- ✓ indicazione delle sostanze pericolose di cui alla tabella I dell'allegato A al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 (presenti nelle corrispondenti attività produttive, di trasformazione o di utilizzazione delle sostanze stesse e presenti, in ciascun flusso o rifiuto conferito, in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale) compresi i PCDD e i PCDF e l'esaclorobenzene, esclusi gli organo metalli e gli altri pesticidi
- ✓ determinazione analitica delle concentrazioni delle sostanze pericolose e dei macroinquinanti indicati per ciascun flusso afferente all'impianto compreso quelli dei rifiuti liquidi conferiti
- ✓ indicazione, nei rapporti di prova relativi alle acque afferenti all'impianto di depurazione e ai rifiuti liquidi conferiti allo stesso, delle metodiche analitiche utilizzate per la determinazione delle concentrazioni dei diversi analiti
- ✓ per gli analiti di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, devono essere utilizzati i metodi analitici di cui alla tabella B allegata al decreto stesso
- ✓ portata misurata in uscita dall'impianto di depurazione e determinazione analitica delle concentrazioni delle sostanze pericolose indicate compresi i PCDD e i PCDF e l'esaclorobenzene, esclusi gli organo metalli e gli altri pesticidi.

Il bilancio di massa dovrà, fra l'altro, dimostrare che i valori delle concentrazioni dei rifiuti conferiti all'impianto di depurazione e aventi i codici CER: 191307* e 191308 sono inferiori nella sezione di uscita dell'impianto rispetto a quelli degli stessi rifiuti conferiti in impianto.

In ogni caso dovrà essere valutata l'efficacia dell'impianto di depurazione in relazione all'abbattimento, al netto dei mescolamenti, rispetto ai principali macroinquinanti e alle sostanze pericolose indicate, assumendo gli indici o i parametri ritenuti più opportuni per la valutazione richiesta.

- Art. 16) Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, la Società Syndial S.p.A. dovrà presentare a questa Provincia un aggiornamento del manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente decreto:

- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
- b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
- c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
- d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

- Art. 17) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti nonché il piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2, lettera d), così come stabilito dall'art. 28, comma 2 della l. r. n. 3/2000.




- Art. 18) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 il registro di carico e scarico dei rifiuti che sarà compilato secondo le modalità previste dal D.M. 1° aprile 1998, n. 148. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e di invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta.
- Art. 19) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
- Art. 20) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art. 21) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22) La validità della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999
- Art. 23) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 24) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. n. 33/'85 e dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
- Art. 25) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Ditta interessata.
- Art. 26) Il presente decreto viene consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. ed all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- *ing. Franco FIORIN* -



P:\Suolo\ENICHEM-SYNDIAL\Rifiuti\CS30\2005\esercizio-2005-2010.DOC



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

30 GIU. 2005

CONSEGNATO IL _____



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 42150-05

Classificazione: XIII

Venezia, 06/08/2005

Resp. procedimento: *Vitt. Massimo Gattolin (0412301214) - massimo.gattolin@provincia.ve.it*
Resp. struttura: *ing. Francesco Chioi (0412301237) - francesco.chioi@provincia.ve.it*
dott. via Jaha Menoli (0412301203) - via.jaha.menoli@provincia.ve.it
ing. Paolo Gira (0412301225) - paolo.gira@provincia.ve.it
ing. Giuseppe Fiorini (0412301233) - giuseppe.fiorini@provincia.ve.it

Oggetto: Syndial S.p.A. - Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese (MI). Autorizzazione n. 47130 del 30.6.2005 all'esercizio dell'impianto denominato 'CS30' - situato presso lo stabilimento Petrochimico di Porto Marghera in comune di Venezia in Via della Chimica n. 5. Modifica e integrazione.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130/05 del 30.06.2005 con il quale la Società la Società Syndial S.p.A. - avente sede legale in Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese (MI) e insediamento produttivo in Via della Chimica n. 5 a Porto Marghera - è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto denominato 'CS30' per lo svolgimento delle operazioni di trattamento chimico fisico (D9) e di deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


Vista la nota prot. n. PRA/AUC 124/05 del 30.08.2005, acquisita agli atti con prot. n. 62179 in data 05.09.2005, con la quale la Società Syndial S.p.A. ha chiesto la parziale modifica del provvedimento citato al precedente capoverso, in particolare per quanto riguarda:

- ✓ Art. 3 "Sono ammesse al trattamento nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto, provenienti dalle attività di aggettamento delle aree di stabilimento di proprietà della Società presso le quali sono in corso di realizzazione e/o in previsione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, e provenienti da attività di drenaggio della falda effettuate in fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà di società terze coinsediate all'interno del sito produttivo, denominato "Nuovo Petrochimico Porto Marghera", prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l." chiedendo che sia specificato che sono ricomprese le aree di proprietà della ditta Syndial S.p.A. esterne al sito produttivo, site a Malcontenta - Moranzani, in quanto costituenti pertinenze del sito stesso, e specificando che alcune aziende terze coinsediate, annoverate nell'istanza del febbraio 2004, sono ubicate nel "Vecchio Petrochimico";
- ✓ la richiesta di chiarimenti in merito all'Art. 12 e all'Art. 13 con riferimento alle modalità di effettuazione delle verifiche analitiche;
- ✓ la richiesta di proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di quanto richiesto dall'Art. 15.

Vista la nota prot. n. PRA/AUC-135/05 del 22.09.2005, assunta in atti con prot. n. 68903 in data 04.10.2005, con la quale la Società in oggetto ha chiesto a questa Amministrazione di poter conferire all'impianto in oggetto il rifiuto avente il codice CER 190808*: "rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose" derivante dalle periodiche operazioni di lavaggio mediante ipoclorito di sodio del sistema a membrane (MBR), di cui è parzialmente costituito l'impianto di depurazione denominato 'SG31' di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a. r. l., in quanto compatibile con la tipologia dell'impianto denominato 'CS30', stante il parere favorevole n. 3182 del 18.12.2003 della Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente (C.T.R.A.) fatto proprio dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione 30 dicembre 2003, n. 4361 secondo il quale: "La prescrizione di trattamento specifico delle acque risultanti dai lavaggi periodici delle membrane filtranti, viene assolta reinserendo in esercizio due esistenti vasche (A309 e A25) per lo stoccaggio e la separazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di lavaggio medesime. Le acque di risulta ed i solidi in esse contenuti saranno quindi inviati allo smaltimento presso forno inceneritore e/o impianto di trattamento acque clorurate (Rep. CS30) della Società Syndial S.p.A."

Considerato che l'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate di cui trattasi è idoneo al trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi e può ritenersi adeguato anche al trattamento della tipologia di rifiuto richiesta.

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
VIA PORTO MARGHERA 191 - 30132 MESTRE (VE) - ITALIA
TELEFONO 041/2301237 - FAX 041/2301237



Considerato che l'autorizzazione richiesta si configura come intervento non sostanziale in quanto non interessa né il processo tecnologico né ampliamenti in relazione ai quantitativi di rifiuti trattabili presso l'impianto.

Visto che con prot. n. 78880 del 09.11.2005 questo Settore ha chiesto alla Regione del Veneto e al Magistrato alle Acque di Venezia un parere in merito al rilascio dell'autorizzazione richiesta con la nota prot. n. PRA/AUC-135/05 del 22.09.2005.

Visto che con la stessa nota prot. n. 78880 del 09.11.2005, questo Settore ha chiesto alla Società di presentare una relazione tecnica in cui vengano descritte dettagliatamente le modalità di gestione della tipologia di rifiuto oggetto della richiesta di autorizzazione, specificando la capacità residua di trattamento dell'impianto nonché i quantitativi di rifiuto che si intende sottoporre al trattamento nello stesso.

Visto che con prot. n. 712 del 3.01.2006 è stata acquisita dalla Società la relazione tecnica richiesta con nota n. 78880/05 del 9.11.2005.

Vista l'autorizzazione prot. n. 743/INQ del 6.3.2006 con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha autorizzato, fra l'altro, sino al 16.05.2006 la Società Syndial S.p.A. all'esercizio dello scarico denominato SM15/7W dell'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate denominato 'CS30' in corrispondenza al tratto di tubazione afferente all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali denominato 'SG31' di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a r. l.

Vista l'autorizzazione prot. n. 1590 del 23.5.2006 con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha prorogato sino al 16.07.2006 l'autorizzazione di cui al precedente capoverso.

Vista l'autorizzazione prot. n. 1101 del 06.05.2004, acquisita agli atti con prot. n. 34711/04 in data 18.5.2004, con la quale il Magistrato alle Acque di Venezia ha autorizzato, fra l'altro, la Società Syndial allo stoccaggio e al trattamento delle acque di falda emunte a seguito delle operazioni di messa in sicurezza dell'area "Nuovo Petrochimico" di Porto Marghera precisando in conclusione: *"Infine, considerata la potenziale presenza di elevate concentrazioni di composti clorurati volatili cancerogeni nelle acque emunte, si ritiene opportuno segnalare l'opportunità di prevedere efficaci monitoraggi ambientali dei luoghi di lavoro al fine di evitare pericolose e incontrollate emissioni di tali sostanze durante le diverse fasi di trattamento, dall'estrazione al trattamento finale presso l'impianto SG31"*.

Visto che con nota del 17.05.2006, acquisita agli atti con n. 38370 del 25.05.2006, è stata trasmessa la planimetria generale dello stabilimento in cui sono riportate l'area del sito produttivo petrolchimico di Porto Marghera e le aree di proprietà esterne al perimetro dello stabilimento comunque di pertinenza della ditta Syndial S.p.A.

Vista la nota prot. n. PRA/AUC-197/05 del 28.12.2005, acquisita agli atti con prot. n. 710 in data 3.1.2006, con la quale la Società in oggetto ha trasmesso, nei termini previsti, a questa Amministrazione una relazione tecnica sul bilancio di massa relativo all'impianto denominato 'CS30', secondo quanto prescritto alla Società dalla Provincia di Venezia con proprio provvedimento prot. n. 47130/05 del 30.06.2005.

Ritenuto che le risultanze della relazione tecnica, comprendente il bilancio di massa di cui al precedente capoverso, siano conformi a quanto prescritto e previsto all'Art. 15 del citato provvedimento prot. n. 47130/05 del 30.6.2005.

Ritenuto di modificare il decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, abrogando l'Art. 13 in quanto ripetitivo rispetto al precedente Art. 12.

Visto che con il citato decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, è stato autorizzato il deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73, D75 e D60, già autorizzato con decreto n. 40742/03 del 15.6.2004.

Visto che i serbatoi denominati D73, D75 e D60 hanno capacità di stoccaggio di 800 m³ e 500 m³, rispettivamente, come specificato nel documento avente ad oggetto "Messa in sicurezza della falda del sito produttivo Petrochimico di Porto Marghera - Azioni immediate. Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento" acquisito agli atti con prot. 13201 del 27.2.2004.

Visto che la capacità di stoccaggio del serbatoio denominato D60 è individuata in 200 mc nel documento avente ad oggetto "Autorizzazione allo stoccaggio e trattamento presso impianto CS30 delle acque emunte nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della falda del sito multisocietario Petrochimico di Porto Marghera" acquisito con prot. 21167 del 25.3.2004.

Ritenuto di modificare l'art. 4 del decreto prot. n. 47130 del 30.06.2005, specificando la capacità complessiva del deposito preliminare autorizzato, in 1500 mc corrispondenti a 1500 t.

Vista la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la citata legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 che attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" secondo il quale: "Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" e visto in particolare l'articolo 264 comma 1) lett. i) con cui è stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

Visto il capo quarto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti",

Visto il titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che detta norme per la "prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività",

Visto l'articolo 210, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il procedimento di autorizzazione in ipotesi particolari;

Visto l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che "le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso";

Considerato che nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rimane valida la vigente normativa regionale ed in particolare la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ove applicabili;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Considerato che non sussistano impedimenti alla modifica ed integrazione dell'autorizzazione all'esercizio citata in oggetto;

DECRETA

- Art. 1 - I rifiuti ammessi al trattamento in impianto, di cui all'Art. 3 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005, sono le acque di drenaggio provenienti dalle attività di aggotamento della falda nelle aree di proprietà di Syndial S.p.A. e delle Società consediate, individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento.
- Art. 2 - Sono ammessi al trattamento chimico fisico (D9) nell'impianto in oggetto i rifiuti individuati dal codice CER 190808*, costituiti da acque reflue derivanti da periodiche operazioni di lavaggio mediante ipoclorito di sodio del sistema a membrane di cui è parzialmente costituito l'impianto di depurazione denominato "SG31" di cui è titolare Servizi Porto Marghera S. c. a r. l., previo inserimento in esercizio delle vasche esistenti A309 e A25 presso l'impianto "SG31" stesso per lo stoccaggio e la separazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di lavaggio.
- Art. 3 - E' abrogato l'Art. 13 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005.
- Art. 4 - I valori limite di emissione delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue clorurate in oggetto, sono quelli presenti dal Magistrato alle Acque di Venezia con il proprio provvedimento prot. n. 713/INQ del 6.3.2006 citato in premessa e da quelli di successiva modifica e integrazione.

- Art. 5 - L'Art. 4 del decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 47130 del 30.6.2005 è abrogato e sostituito dal seguente: "È autorizzata, per i rifiuti di cui all'Art. 3, l'attività di deposito preliminare (D15) nei serbatoi di accumulo denominati D73, D75 e D60, già autorizzata con decreto n. 40742/03 del 15.06.2004, per una capacità complessiva di 1500 m³, corrispondenti a 1500 t."
- Art. 6 - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiumi dei serbatoi D73, D75 e D60 dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui all'All.1 alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Art. 7 - Dovranno essere effettuate analisi alle emissioni corrispondenti agli sfiumi dei serbatoi D73, D75 e D60 con cadenza almeno biennale e i relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, a disposizione delle autorità preposte al controllo per le verifiche che saranno ritenute necessarie.
- Art. 8 - I metodi di campionamento, di analisi e di valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'allegato 4 al decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" sostituiti e integrati dal decreto ministeriale 25 agosto 2000.
- Art. 9 - Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel decreto provinciale di autorizzazione all'esercizio n. 47130 del 30.06.2005, per quanto non espressamente abrogato o modificato dal presente decreto.
- Art. 10 - Entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie in essere, con riferimento al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 14 luglio 1999, n. 2528 per l'importo di € 929.625.
- Art. 11 - Entro lo stesso termine cronologico dovrà essere presentato a questa Amministrazione un programma dettagliato di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro da svolgersi in diversi periodi dell'anno, corrispondenti a condizioni meteorologiche differenziate, da parte (campionamenti e analisi) di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di verificare l'inesistenza di pericolose e incontrollate emissioni di composti clorurati volatili durante le diverse fasi di trattamento, nell'ambito delle operazioni svolte presso l'impianto in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

Il presente decreto è consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. - Servizio Territoriale, al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti del Dipartimento provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V. e all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.

Il Dirigente del Settore
- dott. Massimo Gattolin -




PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNA TO IL 29 GIU 2006



PROVINCIA
DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. **81038/05**

All. n. _____

Venezia, li **22 NOV. 2005**

Classificazione: XII-1

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it

Resp. istruttoria: dr.ssa S. BASSA - tel. 041.2501284 - sara.bassa@provincia.venezia.it

Resp. istruttoria: geom. P. CIUFFI - tel. 041.2501202 - paolo.ciuffi@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A., Piazza Boldrini, 1 San Donato Milanese (MI).
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato F del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).
Abrogazione e sostituzione decreto n. 55878 del 24.08.2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

la Ditta Syndial S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004, relativa al deposito temporaneo (D15) in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo presso cinque siti convenzionalmente denominati A - B - C - D - E collocati all'interno dello stabilimento di Via della Chimica, 5 Marghera (VE), in scadenza il 31.07.2009;

in data 15.12.2004, con atto a rogito del notaio Ciro De Vincenzo, Piazza Borromeo n. 12 a Milano, repertorio n. 108814/10802 è stata costituita tra le società SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., MONTEFIBRE S.p.A., EUROPEAN VINYL CORP. (ITALIA) S.p.A., DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l., ARKEMA S.r.l., CRION PRODUZIONI SAPIO S.r.l. e TRANSPED S.p.A., operanti all'interno del ciclo produttivo multisocietario "Petrochimico" di Porto Marghera la società consortile a responsabilità limitata denominata "SERVIZI PORTO MARGHERA" S.c.a.r.l.,

in attuazione di quanto sopra, in data 25.02.2005, con atto notarile n. 109.433/10949 di repertorio, redatto dal notaio Ciro De Vincenzo, Piazza Borromeo n. 12 a Milano, la ditta SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l., ha acquisito dalla società SYNDIAL S.p.A. i seguenti impianti e servizi:

- impianti ed infrastrutture per la derivazione d'acqua ad uso industriale dal "Naviglio di Brenta" e la distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (SA3);
- impianti ed infrastrutture della derivazione d'acqua ad uso industriale dall'opera di presa acqua a mare su Canale industriale Sud e la distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (SA10);
- impianto per la produzione e distribuzione di acqua demineralizzata ad uso industriale SA9);

in virtù del suddetto atto di conferimento la società SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l. è subentrata nella titolarità, gestione ed esercizio dei citati impianti e servizi;

che i siti di deposito preliminare convenzionalmente identificati nel decreto di autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004 con le lettere:

- "C": deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi derivanti dalle attività periodiche di pulizia dell'opera di presa acqua a mare e dei circuiti di raffreddamento (SA10);
- "D": deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di pulizia stradale e pozzetti fognature bianche - Zona 32

risultano correlati alle citate attività ora demandate alla Società consortile e pertanto di proprio interesse e pertinenza;

con nota n. 15507 del 02.03.2005 la società SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l. ha chiesto, in virtù di quanto sopra indicato, lo scorporo dall'autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004, attualmente assentita a SYNDIAL Spa, dei citati depositi preliminari e l'assentimento, per i medesimi, di nuova distinta autorizzazione;

con la nota sopraccitata ha inoltre comunicato, allegando nota di accettazione dell'incarico sottoscritta, che il Responsabile Tecnico dei citati depositi è il dr. Riccardo Sinigaglia che ha già ricoperto tale incarico per conto della precedente società SYNDIAL Spa relativamente al deposito "C" e che assume tale incarico anche per il deposito "D"

le aree esistenti possano ritenersi idonee al deposito dei rifiuti che andranno contenute.
 la richiesta è stata presentata ai sensi del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997
 ritenuto di assentire a nuova distinta autorizzazione per le aree di stoccaggio denominate "C" e "D"
 acquisite dalla ditta Servizi Porto Marghera S.p.A.
 ritenuto di abrogare e sostituire il decreto prot. n. 55878/04 del 24.08.2004
 il d.lgs. n.22 del 5.2.1997, individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione
 punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;
 la Lr. 21.1.2000, n. 3 attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
 delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B al d. lgs. 22/97, realizzate
 luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti;
 la D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e la Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 d
 27.09.2005 fissano le disposizioni relativamente alle garanzie finanziarie previste per le attività di gestione
 rifiuti;
 sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
 di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 19997, n. 127;
 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato
 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito
 provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;
 non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA


La Ditta SYNDIAL S.p.A. è autorizzata, fino a tutto il 31.10.2009, all'esercizio delle operazioni di
 smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo
 produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via dell
 Chimica, 5 - Marghera (VE), nelle aree denominate A- B -E indicate nella planimetria allegata al presente decreto
 che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni.

Art.1) Possono essere stoccate provvisoriamente le tipologie di rifiuti, identificate dal numero di codice a sei
 cifre e secondo le modalità singolarmente definite nelle TABELLE 1-2-3 allegate, che costituiscono
 parte integrante del presente provvedimento, per i quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso	150
		Pericoloso	450
Area B	60 (CS23)	Speciale non pericoloso	40
		Pericoloso	110
Area E	46 (STAB.)	Speciale non pericoloso	450
		Pericoloso	50

Art.2) Dovrà essere apposta, all'interno delle singole aree adibite al deposito preliminare, una tabella su cui
 andranno indicati la tipologia di rifiuto, la data del loro posizionamento e la quantità di rifiuto presente.

- Art.3) Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, di situazioni igienico-sanitarie e ambientali preesistenti. Per i rifiuti stoccati in contenitori deve essere verificato con periodicità lo stato di conservazione; i contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti.
- Art.4) E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Art.5) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione:
- entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dei requisiti soggettivi per l'attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997, così come stabilito dalla Delibera del Consiglio Provinciale di Venezia n. 2005/00018 del 24.02.2005;
 - entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento delle seguenti garanzie finanziarie:
 - polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento
€ 2.582.280,00=(duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottanta/00);
 - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
€ 510.735,70=(cinquecentodiecimilasettecentotrentacinque/70) a favore della Provincia di Venezia,
nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 del 27.09.2005, utilizzando obbligatoriamente il modulo ad essa allegato;
- Art.6) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone e animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
- Art.7) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art.8) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
- Art.9) E' fatto carico alla ditta di acquisire preventivamente eventuali altre autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta, atti di assenso di competenza di altri enti.
- Art.10) Dovrà essere tenuto, presso lo stabilimento, per ogni singola area di deposito preliminare, apposito registro di carico e scarico e per le fasi di trasporto, dovrà essere adottato il formulario di identificazione come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- Art.11) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulario B.3 di cui alla Circolare Regionale 4 giugno 1986, n. 35, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di stoccaggio rifiuti.
- Art.12) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta dalla parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art.13) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.



- Art.14) L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art.15) Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004.
- Art.16) L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita motivata domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
- Art.17) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art.18) Il presente decreto viene consegnato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. nonché trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE

- ing. *Franco* FIORINI -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 23 NOV. 2005

TABELLA 1

DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
A	3/A (CS1)	Materiali contenenti amianto	Big Bag	17.08.01*
		Apparecchiature obsolete contenenti amianto		16.02.12*
		Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose (fibre ceramiche, lana roccia)		17.08.03*
		Residui clorurati		07.01.07* / 07.01.09* / 07.01.03*
		Apirio liquido e oli contenenti PCB		13.03.01*
		Trasformatori con residui di PCB		16.02.09*
		Materiali ed apparecchiature inquinate da PCB		16.02.10*
		Accumulatori al Ni-Cd		16.08.02*
		Accumulatori al Pb		16.08.01*
		Eternit		17.06.05*
		Solventi organici/fascecanali		07.01.04*
				07.02.04*
		Reagenti e prodotti chimici di scarto		07.07.04* / 07.07.03*
				08.07.04* / 06.02.05*
				06.03.15* / 08.03.13*
		Sostanze ossidanti		16.05.06* / 16.03.07* / 16.05.08*
		Campioni di solventi organici		16.09.02* / 16.09.03* / 16.09.04*
		Campioni di solventi clorurati		07.01.04*
		Oli esausti		07.01.03*
				13.02.04* / 13.02.03* / 13.02.06*
				13.02.07* / 13.03.07*
				13.05.07*
				13.08.02* / 16.01.07*
		Grassi		12.01.12*
		Fanghi pulizie vasche serbatoi e este (ognente acide/oleose/altre)		07.01.08*
		Fanghi fognature		16.07.08* / 16.07.09*
		Materiali esauriti esauriti		07.01.12 / 07.01.11*
Tubi fluorescenti		07.01.10*		
Rifiuti solidi e fanghi prodotti da operazioni di bonifica		20.01.21*		
		19.13.01* / 19.13.02		
		19.13.03* / 19.13.04		
		19.13.07* / 16.13.08		
Rifiuti liquidi acquosi da falda		14.06.01*		
Clorofluorocarburi, HCFC e HFC		14.06.02* / 14.08.03*		
Altri solventi e miscela		15.02.02*		
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti prot. contaminati		16.01.10*		
Imballaggi contenenti residui sostanze pericolose		15.02.02*		
Imballaggi metallici contenenti materiali solidi pericolosi		16.01.10*		
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC e HFC		15.01.11*		
Apparecchiature obsolete fuori uso contenenti sostanze pericolose diverse		16.02.11*		
Prodotti fuori specifica inorganici/organici e prodotti inutilizzabili		16.02.13*		
Catalizzatori esauriti		16.03.03* / 16.03.04* / 16.03.05* / 16.03.06		
		16.08.02* / 16.08.07* / 16.08.06*		
Rivestimenti e riflettori		16.08.01* / 16.08.03		
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose		16.11.05* / 16.11.06		
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		17.02.04*		

5-1





TABELLA 2

DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
B	ZONA 60 (CS23)	Fanghi liscivazione con mercurio	Fustil / Big Bag	06.04.04*
		Carboni con mercurio	Fustil / Big Bag	06.07.02*
		Materiale vario contenente mercurio	Fustil / Big Bag	06.04.04*
		Apparecchie fuori uso contenenti mercurio		16.02.19*
		Componenti pericolosi contenenti mercurio		16.02.15*
		Rottami metallici contenenti mercurio		17.04.09*
		Residui di distillazione.		Big Bag / Fustil

TABELLA 3

DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
E	46 (STAB.)	Imballi vuoti in ferro	Cassoni / Box	15.01.04
		Imballi vuoti in plastica	Cassoni	15.01.02
		Imballi in legno	Cassoni / Cumuli	15.01.03
		Rifiuti speciali (coibenti pericolosi e non pericolosi)	Cassoni	17.06.03* / 17.06.04
		Traversine ferroviarie e legno da demolizioni contaminato	Cumuli / Cassoni	17.02.04*
		Legno da demolizioni	Cumuli	17.02.01
		Vetro da demolizioni	Cassoni	17.02.02
		Rottami di vetroresina e plastica	Cassoni	17.02.03
		Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti prot. non contaminati	Cassoni	15.02.03
		Terroni scavo	Cassoni	17.05.04
		Rifiuti misti da costruzione/ demolizione	Cassoni / Cumuli	17.09.04
		Asfalto, (miscela bituminosa)	Cassoni / Cumuli	17.03.02
		Apparecchiature non contaminate	Cassoni / Cumuli	15.02.14

SYNDIAL S.P.A. Stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera
UBICAZIONE DEPOSITI PRELIMINARI DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI





**PROVINCIA
DI VENEZIA**
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 94234/06 All. n. _____ Venezia, li 28 DIC. 2006

Classificazione: XII-I
Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it
Resp. Istruttoria: geom. P. CIUFFI - tel. 041.2501202 - paolo.ciuffi@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta SYNDIAL S.p.A., Piazza Boldrini, 1 San Donato Milanese (MI).
Autorizzazione provinciale n. 81038 del 22.11.2005 all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).
MODIFICA quantitativi massimi di rifiuti pericolosi in stoccaggio nel Sito di Deposito "A".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

la Ditta Syndial S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 81038 del 22.11.2005, relativa al deposito temporaneo (D15) in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo presso cinque siti convenzionalmente denominati A - B - E collocati all'interno dello stabilimento di Via della Chimica, 5 Marghera (VE), in scadenza il 31.07.2009;

la citata autorizzazione prevede nel sito denominato "A" il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi con le quantità massime stoccabili distinte riportate nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso	150
		Pericoloso	450

la Ditta Syndial S.p.A. ha trasmesso istanza del 1.12.2006, acquisita con prot. n. 89749 del 7.12.2006, per la variazione dell'assetto dello stoccaggio dei rifiuti nel sito denominato "A" al fine di poter stoccare rifiuti indipendentemente dalla loro classificazione in speciali non pericolosi e pericolosi fino al quantitativo massimo complessivo autorizzato di 600 tonnellate;

la Ditta Syndial S.p.A. ha allegato alla richiesta sopraccitata una nota tecnica che descrive le caratteristiche e la gestione dei rifiuti del deposito "A" nonché l'iter storico autorizzativo di tale deposito. La nota si conclude evidenziando l'idoneità del deposito "A" a contenere anche 600 tonnellate (massimo consentito da autorizzazione) di rifiuti classificati pericolosi;

la richiesta è motivata da esigenze operative e gestionali correlate alle attività di smaltimento avviate da Syndial S.p.A., dei rifiuti solidi provenienti dalle attività di demolizione di vecchi impianti dello stabilimento;

il sito di stoccaggio "A" esistente può ritenersi idoneo al deposito dei rifiuti che andrà a contenere;

si ritiene di modificare l'art 1) del decreto prot. n. 81038 del 22.11.2005 che definiva i quantitativi massimi previsti per i siti convenzionalmente denominati A - B - E, mantenendo inalterate le ulteriori prescrizioni stabilite nel medesimo decreto;

l'aumento del quantitativo di rifiuti classificati pericolosi, fermo restando il quantitativo totale, comporta l'aggiornamento della somma garantita della polizza fideiussoria in essere, stipulata a garanzia della corretta gestione dell'attività autorizzata;

la L.R. 21.01.2000, n. 3 integra e modifica la L.R. 16.04.1985 n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" e visto in particolare l'art. 264 comma 1) lett.i) che abroga il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

il CAPO IV della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 disciplina le "Autorizzazione e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

l'art. 177 comma 2) del D.Lgs. 152/2006 prevede che "le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte IV del presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso";

con la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 stabilisce le disposizioni relativamente alle garanzie finanziarie previste per le attività di gestione di rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005/00260 di verb.del 27.09.2005, è stata stabilita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA

L'art. 1) del decreto provinciale prot. n. 81038 del 22.11.2005 rilasciato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE), nelle aree denominate A- B -E indicate nella planimetria allegata al medesimo decreto, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art.1) Possono essere stoccate provvisoriamente le tipologie di rifiuti, identificate dal numero di codice a sei cifre e secondo le modalità singolarmente definite nelle TABELLE 1-2-3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per i quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso e/o pericoloso	600
Area B	60 (CS23)	Speciale non pericoloso	40
		Pericoloso	110
Area E	46 (STAB.)	Speciale non pericoloso	450
		Pericoloso	50



- Art.2) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, della modifica della fidejussione bancaria in essere della Deutsche Bank n. 460FDF9848(ora BGI0500066) del 21.02.1997 e relative appendici di integrazione, prestata a favore della Provincia di Venezia, per il nuovo importo di €.599.816,20=(cinquecentonovantanovemilaottocentesedici/20), nel rispetto di quanto previsto dall' D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 del 27.09.2005, utilizzando obbligatoriamente il modulo ad essa allegato;
- Art.3) Sono fatte salve le altre prescrizioni contenute nel decreto provinciale prot. n. 81038 del 22.11.2005.
- Art.4) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art.5) Il presente decreto viene consegnato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. nonché trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Massimo Gatolin



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 28 DIC. 2006